



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Politiche per il Lavoro

ALLEGATO C

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE PUGLIA

E IL

(Soggetto Attuatore)

L'anno 2013, il giorno----- del mese di -----

TRA

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Politiche per il Lavoro, nella qualità di Autorità di Gestione del Programma Emersione Puglia , con sede in Bari, Via Corigliano - Z.I. di seguito singolarmente denominata "Regione Puglia" o "Parte", rappresentata da

E

Il Soggetto attuatore..... con sede in, in persona del legale rappresentantein virtù dei poteri conferiti.....con sede in **DA COMPLETARSI A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE**

di seguito congiuntamente denominate le "Parti";

Premesso

che la Regione Puglia, nell'ambito degli obiettivi del Programma Emersione Puglia 2011/12 approvato dalla Giunta Regionale con DGR 335/2011 e successivamente prorogato per l'attuazione degli interventi con la DGR 1262 del 19/6/2012, ha inteso promuovere iniziative delle istituzioni pubbliche territoriali, coinvolte nella gestione degli effetti delle situazioni di crisi del mercato del lavoro, volte alla affermazione di una cultura della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

che la Delibera CIPE 138 del 21.12.2000 recante il "Riparto delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-2003" ha stanziato per la Regione Puglia finanziamenti per attività formative e di emersione del sommerso, suddivise in 4 tranche secondo le modalità richiamate nel DM del 13/9/2003;

che la D.D. 197 del 06/04/2011 impegnava la complessiva somma di euro 4.000.000,00 per le attività previste e descritte nel Programma Emersione 2011/2012;

che la D.D. n. 1609 del 18 ottobre 2012, pubblicata sul B.U.R.P. n.155 del 25/10/2012, ha approvato l'Avviso pubblico relativo ad interventi di educazione alla legalità nel lavoro, per la presentazione di Progetti finalizzati alla promozione di piani di sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche del territorio Pugliese, che prevedano iniziative a carattere permanente sul territorio, con la finalità del rafforzamento del ruolo istituzionale attraverso un ampliamento degli attori locali;

che la Regione Puglia con D. D. n..... del ha approvato la graduatoria dei progetti presentati per il finanziamento di " Interventi di educazione nella legalità al lavoro sul Territorio Pugliese"

che il Soggetto proponente **(unico, capofila di RTI)** "....." C.F. con sede legale in, Via, di seguito indicato (anche come Soggetto Capofila delle seguenti associazione o RTI con "....." C.F. e con "....." C.F. **(indicare/aggiungere componenti)**, nella persona di, in qualità di, nato a il e residente per la carica presso l'Ente di cui sopra, ha presentato il progetto, ammesso a finanziamento: "....." **(indicare il Progetto)** a valere sul **"Programma Emersione Puglia"**, di seguito denominato "progetto";

Considerato

che la presente Convenzione fa riferimento alle fonti legislative, normative e programmatiche di seguito indicate:

- Normativa comunitaria:

Reg. CEE 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore (De Minimis),

- Normativa nazionale e documenti regionali:

Delibera CIPE 138 del 21.12.2000 recante il "Riparto delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-2003" che ha stanziato per la Regione Puglia somme per attività formative e di emersione del sommerso suddivise in 4 tranches secondo le modalità richiamate nel DM del 13/9/2003;

Legge regionale n. 10 del 29/6/2004 "disciplina dei regimi regionali di aiuto";

Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";

Regolamento Regionale n. 31 del 30/11/2009 di attuazione della L.R. 28/2006;

Regolamento Regionale n. 2 del 31/01/2012 in materia di “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (De Minimis) alle PMI” , così come modificato dal Reg. Reg. n. 19 del 20/08/2012;

Dgr 335 del 1/3/2011 con la quale e' stato approvato il programma emersione puglia per gli anni 2011-2012;

Dgr 1262 del 19/6/2012 di rimodulazione del Programma di Emersione e di proroga delle attività;

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione Puglia, intervenuta successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace;

Tutto ciò premesso e considerato, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse e gli allegati sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 1

Finalità della convenzione

La presente Convenzione ha lo scopo di regolare le modalità e le condizioni di erogazione del finanziamento e della rendicontazione delle spese per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento, riguardante gli interventi:

(indicare le attività progettuali del proponente ammesse a finanziamento).....

La Regione Puglia affida alla RTI come sopra indicata che accetta per il tramite del Rappresentante Legale, presidente pro-tempore di, Soggetto Capofila, la realizzazione del “Progetto” da effettuarsi sul territorio regionale.

Art. 2

Rispetto degli adempimenti

Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare il progetto così come formulato dalla proposta esecutiva allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono state recepite le eventuali indicazioni fornite dall'ufficio istruttore.

Il Soggetto Attuatore si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo, previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali di cui, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta di conoscere i contenuti.

Le violazioni da parte del Soggetto Attuatore della normativa comunitaria, nazionale e regionale possono costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate, secondo le modalità di seguito specificate.

Il Soggetto Attuatore si impegna a terminare le attività previste dal progetto, approvate ed ammesse a finanziamento, entro e non oltre la data del 31/12/2013.

Nel caso in cui, per motivate ragioni, non possa concludere il progetto nel termine sopraindicato, potrà essere concessa una proroga dello stesso, senza modificazioni del piano economico e dei costi preventivati, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto.

La richiesta di proroga dovrà pervenire all'Amministrazione almeno 60 giorni prima del termine delle attività previste.

L'avvio delle attività progettuali dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione. Entro lo stesso termine il Soggetto Attuatore dovrà certificare data di inizio e programmazione di attività, con apposita comunicazione a firma del legale rappresentante.

Trascorso il suddetto termine di in assenza di motivazioni giustificative del mancato avvio, l'Amministrazione procederà unilateralmente alla revoca di diritto del finanziamento.

Art. 3

Impegni dei Soggetti Attuatori

Il Soggetto Attuatore del progetto, opera in piena autonomia, assumendo la completa titolarità della gestione dello stesso, in forma diretta o indiretta, nel pieno rispetto delle norme per la fornitura di beni e servizi previste dalla legislazione regionale, statale e comunitaria.

Esso si impegna:

- ad inviare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, l'atto costitutivo di RTI, ove previsto, sottoscritto dai legali rappresentanti del partenariato che riporti puntualmente i ruoli, i compiti e responsabilità in capo a ogni soggetto nel partenariato;
- a nominare il Responsabile unico del Procedimento nel caso il Soggetto Attuatore fosse un Ente Pubblico. Ogni successiva variazione del Procedimento deve essere comunicata alla Regione entro i successivi dieci giorni dalla variazione stessa;
- ad inviare eventuali provvedimenti di copertura finanziaria, nel caso di cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario.

Le attività ammesse al finanziamento regionale sono quelle effettivamente descritte e preventivate nel Progetto Esecutivo e nello Schema di Budget ALLEGATI al presente atto in conformità alla tipologia di spesa riportata nell'art. 6 della presente Convenzione.

Il Soggetto Attuatore dovrà specificare le attività che si intendono porre in essere nell'annualità 2013 e designa quale rappresentante referente della Regione Puglia, la persona di incaricato di seguire e monitorare l'attuazione operativa e finanziaria delle attività previste dal Progetto al fine di riferire, su richiesta, alla Regione, in ordine allo stato di attuazione degli adempimenti oggetto della presente Convenzione.

La responsabilità attuativa del progetto e la titolarità della relativa spesa sono attribuiti al Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore con la presente Convenzione è altresì obbligato a:

- garantire che le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte con le cognizioni tecniche e pratiche necessarie;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e s.m.i.;
- verificare i risultati del progetto e a comunicarli alla Regione Puglia attraverso l'elaborazione di un report finale;
- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché quelli di Trasparenza previsti dall'art. 22 della L.R. 15/08, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Regione Puglia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.;

- a tenere indenne la Regione, anche dopo la conclusione del progetto, da ogni azione, pretesa o richiesta, sia amministrativa, sia giudiziaria, conseguente alla realizzazione del progetto, e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del progetto. Il Soggetto Attuatore si impegna altresì, anche dopo la conclusione del progetto, a rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi, a seguito dei controlli effettuati durante l'attività di monitoraggio e vigilanza, ai sensi del paragrafo 10 del citato Avviso pubblico non dovute totalmente o parzialmente, per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale, maggiorati degli interessi di legge.

Art. 4

Entità e quantificazione del finanziamento

La Regione erogherà al Soggetto Attuatore un finanziamento di Euro (in lettere) comprensivo di IVA e ogni altro onere, a valere sul Fondo ex Delibera Cipe 138/2000, corrispondente alla quota di finanziamento pubblico ammessa nella D.D. di approvazione della relativa graduatoria.

Il finanziamento approvato è solo provvisoriamente assegnato e costituisce limite massimo di spesa. Tra le parti si conviene che nell'ambito delle spese di cui al progetto esecutivo sono ammessi, all'interno di ogni macrovoce di spesa, spostamenti non superiori al 10%. Ogni variazione relativa alle attività, output e risultati di progetto, come anche le variazioni relative alle tipologie di spese e a spostamenti tra macrovoci, dovrà essere preventivamente richiesta ed adeguatamente motivata da parte del Soggetto Attuatore e dovrà essere autorizzata dalla Regione Puglia.

Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità di cui al successivo art. 7 della presente Convenzione, mediante versamento sul conto corrente bancario IBAN IT presso la Banca

Art. 5

Modalità di erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto pari al 20% dell'importo finanziabile alla data della firma della presente Convenzione;
- b) secondo acconto, pari al 70% dell'importo finanziabile, previa presentazione di specifica relazione sulle attività realizzate e la rendicontazione della spesa relativa al primo 20%, trasmessa dal responsabile del progetto individuato dal singolo Soggetto proponente (o capofila) agli uffici competenti della Regione;
- c) saldo dell'importo convenuto, al termine delle attività, previa presentazione di relazione finale sui risultati conseguiti e i servizi attivati nonché della ulteriore rendicontazione di spesa del 70%, trasmessa dal responsabile progettuale alla Regione Puglia.

A tal fine il Soggetto Attuatore si impegna a:

- presentare all'Ufficio Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Politiche per il Lavoro la relazione intermedia sull'attività realizzata entro i primi sei mesi, con rendicontazione dettagliata;
- presentare all'Ufficio Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Politiche per il Lavoro la relazione finale sull'attività realizzata nel secondo semestre di attuazione del progetto, con rendicontazione dettagliata, evidenziando i risultati intermedi e finali conseguiti;

Il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro si riserva di disporre, con successiva e separata determinazione, la riduzione e/o la revoca del contributo, laddove si verificano i seguenti casi:

- quando le iniziative previste dal progetto non siano state realizzate o siano state realizzate in parte senza giustificato motivo;
- quando non sia stato presentato alla Regione il rendiconto circa l'utilizzo delle somme erogate entro i termini di cui alla presente Convenzione;
- quando il contributo concesso risulti superiore all'effettiva spesa sostenuta e documentata dall'interessato o non venga attestata la copertura del restante 10% con spese, servizi e prestazioni sostenute dal Soggetto Attuatore;
- quando l'iniziativa non sia stata attuata in conformità a quanto previsto dal progetto approvato;

- quando non dovesse essere adempiuta ogni altra specifica richiesta anche documentale da parte della Regione.

Nel caso il costo finale del progetto superi quello preventivato nel piano economico allegato alla presente Convenzione, il Soggetto Attuatore non potrà avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi, rimanendo invariato il finanziamento concesso dalla Regione Puglia. In occasione della presentazione della relazione finale, il Soggetto Attuatore dovrà inoltre obbligatoriamente limitarsi a rendicontare gli importi, nei limiti del costo complessivo del progetto approvato.

Saranno oggetto di rimborso unicamente quelle spese che risultino effettivamente sostenute, regolarmente contabilizzate, strettamente coerenti con il progetto e conformi al relativo piano economico; le spese dovranno inoltre essere contenute entro i limiti autorizzati, riferiti al periodo di durata prestabilito del progetto e correttamente rendicontate.

La data di ammissibilità delle spese decorre dalla data di comunicazione dell'avvio delle attività, come richiamata all'art.2. Le attività dovranno improrogabilmente chiudersi entro e non oltre il termine massimo indicato nell'art. 2. I pagamenti relativi alle spese di chiusura potranno essere sostenuti entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura delle attività, sempre che si riferiscano ad impegni contrattualmente assunti entro la data del termine previsto all'art. 2.

La rendicontazione finale, debitamente corredata dei documenti giustificativi di spesa e presentata secondo le modalità che la Regione Puglia provvederà a comunicare con apposito atto, sarà trasmessa al Soggetto Attuatore per il tramite del responsabile di progetto designato, al Servizio Politiche per il Lavoro, per l'esame di merito.

Art. 6

Tipologia di spese e modalità di pagamento

Le tipologie di spese ammissibili, riportate nel progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione Regionale, sono:

1. Spese per personale dipendente;
2. Spese per esperti esterni;
3. Spese di acquisto/noleggio di attrezzature multimediali necessarie alla realizzazione degli obiettivi progettuali ed alle finalità di garantire la permanenza dei risultati progettuali sul territorio;
4. Costi di ammortamento delle attrezzature direttamente imputabili al progetto, riferite al ciclo di vita delle medesime;

5. Spese di locazione e/o ristrutturazione locali per usi strettamente attinenti alla realizzazione degli interventi progettuali;
6. Spese di promozione, pubblicazioni, organizzazione eventi;
7. Altri costi di esercizio, incluso costi di materiali di consumo, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto;
8. Opere murarie e assimilate strettamente attinenti alla realizzazione degli interventi progettuali;
9. Spese generali nella misura massima del 5% del valore del progetto;
10. Spese generali, di progettazione e collaudo (in caso trattasi di Lavori) nella misura massima del 15%.

Gli originali dei documenti giustificativi di spesa devono necessariamente riportare la dicitura:

Fondi Delibera CIPE 138/2000 e s.m. Programma Emersione Puglia "Interventi di educazione alla legalità nel lavoro sul Territorio Pugliese" – CUP n.

Al fine di rispettare il divieto di cumulo di finanziamenti o doppio finanziamento, tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura, completata con l'importo inserito a rendiconto: **"Spesa sostenuta con i Fondi Delibera CIPE 138/2000 e s.m. Programma Emersione Puglia Interventi di educazione alla legalità nel lavoro sul Territorio Pugliese" – D.D n. 1609 del 18/10/2012" – CUP n.** per un importo pari a € _____

Art. 7

Pubblicità e logo

Il Soggetto Attuatore si impegna a dare adeguata visibilità al finanziamento regionale del progetto, ponendo su tutte le comunicazioni per la stampa, inviti o eventuale materiale cartaceo, audio-video e on line relativi al progetto, il logo della Regione Puglia e il riferimento espresso all'Assessorato Welfare - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Politiche per il Lavoro, con la seguente dicitura: "Progetto finanziato nell'ambito del Programma regionale Emersione Puglia".

Art. 8

Obbligo di riservatezza e trattamento dati

Tutte le persone impiegate dal Soggetto Attuatore nelle attività previste dalla presente Convenzione, sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo diversa specifica autorizzazione dell'Autorità Responsabile della Regione Puglia, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venute a conoscenza o che siano resi noti in ragione del presente contratto.

Il Soggetto Attuatore dà garanzia che il personale impiegato nel progetto sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia. L'Autorità Responsabile della Regione Puglia informa che i dati personali raccolti per lo svolgimento del progetto saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento stesso di finanziamento del progetto ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.

Il Soggetto Attuatore, ovvero il rappresentante legale, garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente la Regione Puglia in tal senso.

ART. 9

Revoche

La Regione può disporre atto di revoca del finanziamento erogato nei seguenti casi:

- nel caso in cui, scaduta la validità della presente convenzione di cui all'art. 4, le attività del progetto non abbiano avuto inizio;
- nel caso in cui il Soggetto Attuatore non trasmetta, entro 30 gg. dal termine dell'attività progettuale, all'Ufficio Servizio Politiche per il Lavoro, la documentazione della rendicontazione finale sulle attività svolte.

Il Soggetto Attuatore, nel caso di revoca del finanziamento, è obbligato a restituire alla Regione Puglia le eventuali somme da quest'ultima erogate, nei modi che l'Ufficio Servizio Politiche provvederà ad indicare.

Art. 10**Controversie**

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Art. 11**Oneri fiscali**

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Per tutto quanto non specificato nella presente Convenzione, si rimanda alle Linee Guida per la Rendicontazione dei Progetti.

Il presente atto, redatto in n. 2 copie originali, si compone di n. facciate comprensive degli ALLEGATI: A) PROGETTO ESECUTIVO, B) BUDGET DI SPESA.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la REGIONE PUGLIA

Per il SOGGETTO ATTUATORE

**Il Dirigente
Servizio Politiche per il Lavoro**